



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
- Articolo 3 Immobili concessi in uso gratuito
- Articolo 4 Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98
- Articolo 5 Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili
- Articolo 6 Sanzioni ed interessi
- Articolo 7 Rimborsi e compensazioni
- Articolo 8 Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 9 Norme transitorie

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti ed il Regolamento generale delle Entrate Tributarie del Comune di Novi Ligure

Articolo 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare (abitazione e relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata o successivamente occupata anche se da famigliari. AL fine del riconoscimento dell'agevolazione è necessario presentare all'ufficio IMU attestazione rilasciata dalla struttura di ricovero.

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare (abitazione e relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, da cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata.

L'agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare su tutto il territorio dello Stato.

Articolo 3

Immobili concessi in uso gratuito

Nel caso in cui venisse deliberata aliquota differenziata da applicare alle unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado o collaterale entro il 2 grado (genitori, figli, fratelli e sorelle), i contribuenti che possiedono tali immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, sono tenuti a presentare all'ufficio IMU copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che avrà efficacia dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 4

Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98

Nel caso in cui venisse deliberata aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso abitativo (abitazione e pertinenze) locate sulla base dell'accordo territoriale stipulato in data 17/09/2003 tra Confedilizia in rappresentanza dei proprietari di casa, S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. ed U.N.I.A.T. ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 (contratti agevolati) è necessario presentare all'ufficio IMU copia del contratto registrato nei termini previsti per la presentazione delle denunce di variazione IMU.

Articolo 5

Fabbricati inagibili e inabitabili

Si definiscono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ripreso ed integrato dall'art. 3 del D.Lgs 380/01 e s.m.i.. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti gas, energia elettrica, fognatura.

La sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, qualora la circostanza non sia già formalmente nota al Comune, dovrà essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni dall'evento.

Il Comune accerterà e verificherà quanto dichiarato confermando o rigettando motivatamente la richiesta.

Nel caso l'immobile sia considerato inagibile od inabitabile prima di poter essere nuovamente utilizzato dovrà ottenere il rilascio di certificato di agibilità.

Articolo 6

Sanzioni ed interessi

a) La sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del centocinquanta per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 52,00.

b) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento della maggiore imposta dovuta.

c) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di €. 52,00.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di interesse.

Art. 7

Rimborsi e compensazioni

Oltre a quanto previsto in materia di rimborsi per somme versate in misura eccedente, è ammessa la compensazione di somme a credito sulla sola quota IMU di spettanza comunale.

Sarà quindi possibile richiedere all'ufficio IMU di poter portare in detrazione l'imposta versata in eccedenza sull'IMU successivamente dovuta.

L'ufficio, verificata la sussistenza del credito, rilascerà al contribuente il prospetto necessario per poter effettuare la compensazione.

La compensazione è possibile ove il dovuto nell'anno in cui si effettuerà la compensazione è maggiore del credito.

Le somme portate in compensazione saranno comprensive degli interessi legali maturati a tale data.

Articolo 8

Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.

Articolo 9

Norme transitorie

Tenuto conto che la fase di avvio dell'imposta è stata caratterizzata da notevoli momenti di incertezza normativa ed interpretativa, nel caso di denunce omesse od infedeli e del conseguente mancato o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, in via transitoria per il solo anno di imposta 2012, le sanzioni di cui al punto a) e b) dell'art. 6 del presente regolamento saranno applicate nella misura minima e rispettivamente quindi in ragione del 100% e del 50% dell'imposta dovuta, con un minimo di €. 52,00 nel caso di omessa denuncia.